

Publicato il 05/01/2022

N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2021, proposto da Nicola Putignano, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, piazza Aldo Moro, 37;

contro

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 4721/2017 del 18.10.2017, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Antonia Salamida, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto sub R.G.L. n. 13416/2014, non impugnata nei termini di legge, come da attestazione del 9.4.2019 apposta dal Direttore amministrativo del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e udito per la parte il difensore avv. Angela Contento, su delega orale dell'avv. Nicola Putignano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza in oggetto ed al sotteso decreto ingiuntivo, con la conseguente condanna dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al pagamento di quanto ivi stabilito in relazione alle spese di lite, distratte in suo favore.

Tale sentenza è stato notificato con formula esecutiva al menzionato Ente ed è decorso infruttuosamente altresì l'ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, non risulta l'adempimento al menzionato titolo.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l'accoglimento del ricorso; va dunque ordinato all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia di ottemperare al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore dell'istante oltre i relativi interessi legali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario *ad acta*, il Prefetto della Provincia di Bari, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere all'integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell'inutile spirare di quello assegnato dalla presente decisione all'Ente debitore.

Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto ed in diritto, le spese di lite possono integralmente compensarsi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO